



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 12 di

SPAZIO AZIENDE – dicembre 2007

ULTIME NOVITÀ FISCALI	
Interessi passivi mutuo abitazione principale <i>Risoluzione Agenzia Entrate</i> 5.11.2007, n. 310/E	Non è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi relativi ad un mutuo ipotecario stipulato per l'ultimazione di un immobile, acquistato allo stato grezzo, destinato ad abitazione principale se il contribuente non ha richiesto al Comune la voltura a suo nome del permesso a costruire, rilasciato all'impresa venditrice.
Accertamento sintetico e c/c con saldo negativo <i>Sentenza Corte Cassazione</i> 15.11.2007, n. 27832	L'Ufficio può effettuare l'accertamento sintetico anche qualora il conto corrente del contribuente evidenzi un saldo negativo. L'oggetto dell'accertamento infatti " <i>sono i movimenti e le scritture relative al conto...</i> ".
Detrazione 36% <i>Risoluzione Agenzia Entrate</i> 12.11.2007, n. 325/E	Al fine di usufruire della detrazione IRPEF del 36% è necessario presentare un'apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara allegando la copia della concessione, autorizzazione o della dichiarazione di inizio lavori (c.d. DIA). Qualora la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, non sussiste l'obbligo di presentare alcun allegato. Il contribuente tuttavia, nell'eventualità di dover fornire, in sede di controllo, la prova della natura degli interventi realizzati, può redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale evidenziare la data di inizio dei lavori e la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.
Interessi passivi nuovo mutuo abitazione principale <i>Risoluzione Agenzia Entrate</i> 14.11.2007, n. 328/E	Nell'ipotesi in cui un soggetto stipuli un mutuo ipotecario per l'acquisto del 50% di un immobile da destinare ad abitazione principale e successivamente contragga un nuovo mutuo diretto ad estinguere quello precedente e ad acquisire la restante quota di proprietà dell'immobile, le due operazioni, ai fini dell'individuazione dell'ammontare degli interessi detraibili, devono essere distintamente considerate.
Codici tributo versamento IVA acquisti UE di veicoli <i>Risoluzione Agenzia Entrate</i> 21.11.2007, n. 338/E	Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell'IVA assolta all'atto della prima cessione interna nel c.d. "mercato parallelo" ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso. In particolare, i soggetti mensili devono utilizzare i codici da 6201 a 6212; i trimestrali devono utilizzare i codici da 6231 a 6234.

COMMENTI

ADEMPIMENTI E OPPORTUNITÀ IN VISTA DEL 31 DICEMBRE

All'approssimarsi della data del 31.12.2007, appare utile riepilogare alcuni adempimenti relativi ad imprese familiari e società di persone che, avendo effetto fiscale "differito", è bene porre in essere entro tale data, al fine di usufruire dei relativi effetti già dal 2008.

Inoltre, il termine del 31.12.2007 assume rilevanza anche per gli intermediari che nell'esercizio dell'attività si avvalgono dell'opera di dipendenti o terzi; gli stessi, infatti, inviando entro tale data un'apposita dichiarazione al proprio committente, preponente o mandante possono richiedere, per il 2008, l'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta, ossia calcolata sul 20% anziché sul 50% delle provvigioni.

IMPRESA FAMILIARE

Il reddito prodotto da un'impresa familiare è ripartito, per un importo complessivamente **non superiore al 49%**, tra ciascun collaboratore che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Gli effetti fiscali, con attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, si producono con **decorrenza differenziata** a seconda che si tratti:

- ◆ di un'impresa **avviata ex novo** sotto forma di impresa familiare;
- ◆ di un'impresa **già esistente**, in relazione alla quale venga successivamente enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare;
- ◆ dell'ingresso nell'impresa familiare di un nuovo collaboratore.

Impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare

Nel caso in cui si tratti di impresa **avviata ex novo sotto forma di impresa familiare**, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo **stesso periodo d'imposta**. Così, ad esempio, se un imprenditore avvia un'attività il 26.11.2007, costituendo contestualmente un'impresa familiare con il fratello, sarà possibile attribuire a quest'ultimo, in sede di mod. UNICO 2008, una quota del reddito 2007 in relazione all'attività svolta.

Enunciazione di impresa familiare relativa ad impresa esistente

Nel caso in cui si tratti di impresa **già esistente** e successivamente sia enunciata l'impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dal **periodo d'imposta successivo** alla data dell'atto.

Di conseguenza per garantire l'attribuzione al collaboratore del reddito d'impresa **già dal 2008** (mod. UNICO 2009), è necessario provvedere alla stipulazione del predetto atto **entro il 31.12.2007**. Per gli atti stipulati successivamente (ad esempio, 10.1.2008), infatti, gli effetti fiscali di ripartizione del reddito al collaboratore si produrranno solo a decorrere dal 2009 (mod. UNICO 2010).

Ingresso di un nuovo collaboratore

Anche all'ipotesi di **ingresso di nuovi collaboratori** in un'impresa familiare già esistente è collegato l'effetto fiscale differito. In altre parole, quindi, la quota del reddito d'impresa spettante ai nuovi collaboratori potrà essere loro attribuita a partire **dall'anno successivo** a quello di modifica dell'atto.

Di conseguenza, per garantire la ripartizione del reddito d'impresa anche al nuovo collaboratore **già dal 2008** (mod. UNICO 2009) è necessario provvedere alla modifica dell'atto **entro il 31.12.2007**.

SOCIETÀ DI PERSONE

Per quanto attiene le società di persone (società semplici, snc e sas), in base all'art. 5, commi 1 e 2, TUIR il reddito dalle stesse prodotto è imputato, **per trasparenza**, ai **soci esistenti al 31.12**.

L'imputazione del reddito ai soci è effettuata in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, che si presume proporzionata al valore del conferimento. Peraltro, in sede di costituzione della società ovvero con un successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata è possibile prevedere una **diversa ripartizione degli utili**, non proporzionale al valore del conferimento.

GLI EFFETTI FISCALI DELLA VARIAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Gli effetti fiscali di un atto di cessione delle quote societarie si producono con **decorrenza differenziata** a seconda che lo stesso comporti o meno una modifica della compagine sociale, vale a dire a seconda che si verifichi una variazione delle quote di partecipazione agli utili connessa all'uscita di vecchi soci o all'entrata di nuovi soci ovvero una variazione delle quote di partecipazione agli utili intervenuta tra i soci esistenti.

Modifica della compagine sociale

La variazione delle quote di partecipazione agli utili conseguente all'**uscita di vecchi soci** o all'**ingresso** in società di **nuovi soci**, che comporta dunque una **modifica della compagine sociale**, produce effetto dallo **stesso periodo d'imposta** di stipula dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Stessa compagine sociale

La **variazione delle quote di partecipazione agli utili** tra i soci esistenti, **senza alcuna modifica della compagine sociale**, ha effetto **dal periodo d'imposta successivo** a quello di stipula dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Tale situazione si verifica anche nel caso in cui venga modificata la quota di partecipazione agli utili senza alcuna variazione della quota di partecipazione al capitale sociale.

Pertanto, per poter assicurare la ripartizione ai soci del reddito d'impresa sulla base delle nuove quote **già dal 2008** (mod. UNICO 2009) è necessario effettuare l'atto **entro il 31.12.2007**.

INTERMEDIARI E APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA

Sulle provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è applicata una **ritenuta a titolo d'acconto**, in misura pari all'aliquota prevista **per il 1° scaglione IRPEF (23%)**.

La ritenuta si applica, in generale, **sul 50%** della base imponibile.

Se l'intermediario comunica al proprio committente, preponente o mandante, con **apposita dichiarazione, di avvalersi, in via continuativa**, dell'opera di **dipendenti o di terzi**, la ritenuta è applicata **sul 20%** della base imponibile. Nella dichiarazione, redatta in carta semplice, vanno indicati i propri dati identificativi, l'attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi, nonché la data e la sottoscrizione.

Tale dichiarazione va inviata **al committente, preponente o mandante entro il 31.12 di ciascun anno** mediante raccomandata A/R ed **ha effetto per l'anno successivo**.

Nel caso in cui, in corso d'anno, si verifichi una **variazione** delle condizioni che consentono l'applicazione della ritenuta ridotta, ovvero ne fanno venire meno l'applicazione, la stessa va comunicata al committente, preponente o mandante **entro 15 giorni** dal verificarsi.

Nell'ipotesi di **inizio attività** in corso d'anno, l'intermediario deve effettuare la richiesta di applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni **entro 15 giorni** a decorrere dalla stipula del contratto o accordo di commissione, agenzia, rappresentanza di commercio, ecc.

SCADENZARIO DEL MESE DI DICEMBRE

Lunedì 17 dicembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di novembre.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 16% o 23,50% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 16% ovvero 23,50% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
RIVALUTAZIONE TFR	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR (codice tributo 1712).
Ici	Versamento dell'imposta dovuta per il 2007 (saldo o unica soluzione deliberata dal Comune).

Giovedì 20 dicembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web.
--	--

Giovedì 27 dicembre

IVA ACCONTO	Versamento dell'acconto IVA per il 2007 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).
CORRISPETTIVI SOGGETTI IN FRANCHIGIA IVA	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di novembre.

Lunedì 31 dicembre

INPS DIPENDENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di novembre; • Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA	Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. UNICO 2007 a causa del superamento dei limiti di deducibilità.
REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE	Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione per il regime di tassazione per trasparenza (triennio 2007-2009) delle società di capitali. Si rammenta che l'opzione va effettuata anche da parte dei soggetti che hanno adottato il regime di trasparenza nel triennio 2004-2006 ed intendono continuare ad applicare detto regime nel triennio 2007-2009.